

Al Forum nazionale del Terzo settore
forum@forumterzosettore.it
direttore@forumterzosettore.it

e, p.c.

Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo
dgcs.segreteria@esteri.it

Oggetto: Applicazione dell'articolo 32, comma 7 della legge n.125/2014, come integrato dall'articolo 89, comma 9 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore).

Con la nota del 18.4.2019, codesta organizzazione intende acquisire l'avviso della scrivente Amministrazione in ordine alla portata applicativa della disposizione in epigrafe indicata, anche alla luce delle indicazioni in tema di adeguamenti statutari degli enti del Terzo settore (ETS), contenute nella circolare ministeriale n.20/2018.

Ai fini dell'inquadramento della tematica proposta, si riporta il testo dell'articolo 32, comma 7 della legge n.125/2014, come integrato dall'articolo 89, comma 9 del codice del Terzo settore:

"Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore".

La disposizione in parola permette di operare la ricostruzione del percorso normativo di qualificazione delle ONG, le quali erano inizialmente considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del d.lgs. n.460/1997; successivamente, con la citata legge n.125/2014, la qualifica fiscale di ONLUS non veniva fatta più discendere direttamente dalla previsione legislativa, ma richiedeva un'espressa iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, su istanza dell'ONG. L'intervento

integrativo del codice (con il quale è stato aggiunto un ultimo periodo al dettato del comma 7 dell'articolo 32 sopra riportato) ha previsto l'iscrizione dei soggetti in parola all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'istante, nel quesito che si riscontra, riporta l'avviso di tre reti rappresentative di ONG, secondo il quale l'iscrizione al RUNTS non dovrebbe generare alcuna obbligatorietà di adeguamento statutario da parte delle ONG, assumendo a sostegno di tale tesi il precedente rappresentato dall'iscrizione delle ONG all'anagrafe delle ONLUS, che non aveva comportato alcun adeguamento statutario ai requisiti previsti dall'articolo 10 del d.lgs. n.460/1997, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 24.2.2015.

Al riguardo, acquisito l'avviso dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, la risposta al quesito richiede una lettura sistemica delle disposizioni del codice, a partire dalla definizione di ETS, contenuta nell'articolo 4, comma 1, nel quale sono individuati requisiti essenziali affinché un soggetto possa legittimamente essere qualificato come ETS, per proseguire poi con le previsioni di diritto transitorio presenti nell'articolo 101, comma 2 (che prevede un regime alleggerito di adeguamento statutario per ODV, APS e ONLUS, applicabile entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del codice) e comma 3 (il quale equipara, fino all'operatività del RUNTS, l'iscrizione al RUNTS medesimo all'iscrizione negli attuali registri delle ODV, APS e ONLUS). Alle disposizioni sopra riportate occorre aggiungere l'articolo 54 del codice, il quale introduce un meccanismo di comunicazione verso il RUNTS (da disciplinare nelle modalità attuative con successivo decreto ministeriale) dei dati relativi alle ODV e alle APS iscritte al giorno antecedente l'operatività del RUNTS nei registri istituiti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6 della legge n.266/1991 e dell'articolo 7 della legge n.383/2000. Tale meccanismo, che poggia il suo presupposto logico nell'identità di qualificazione delle ODV e delle APS, permette il loro inserimento all'interno delle corrispondenti sezioni del RUNTS alle medesime dedicate, successivamente al quale i competenti uffici del RUNTS dovranno esercitare i controlli diretti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS medesimo, secondo quanto previsto dai commi 2 e seguenti dello stesso articolo 54, adottando i conseguenti provvedimenti di iscrizione al RUNTS o di diniego di iscrizione.

Alla luce di tale quadro normativo, si deve escludere per diverse ragioni ogni automaticità dell'iscrizione nel RUNTS delle ONG. In primo luogo, l'eterogeneità delle forme organizzative dalle medesime assunte impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del RUNTS. Inoltre, l'ipotizzata automaticità finirebbe per attribuire alle ONG un trattamento giuridico di maggiore favore rispetto a quello previsto per le categorie soggettive (ODV e APS) che sono state considerate dal legislatore meritevoli di un maggior grado di tutela. Infine, il differente contesto normativo di partenza rispetto al codice del Terzo settore impedisce di riproporre il precedente orientamento maturato in tema di iscrizione, su domanda, all'anagrafe delle ONLUS a seguito dell'entrata in vigore della legge n.125/2014: in quest'ultimo caso, infatti, preesisteva una qualificazione *ex lege* delle ONG come ONLUS di diritto. Nel codice, la qualificazione di ETS non è mai automatica, essendo legata, tra l'altro, al requisito dell'iscrizione al RUNTS e gli stessi soggetti che *medio tempore* sono considerati tali (ODV, APS e ONLUS) hanno l'onere di provvedere agli adeguamenti statutari necessari a conformarsi al nuovo quadro normativo, se intendono, beninteso, permanere all'interno del perimetro del terzo settore.

La previsione dell'articolo 89, comma 9 del codice pertanto, lungi dal generare alcun automaticità di iscrizione nel RUNTS per i soggetti ivi contemplati, impone la necessità di prevedere, attraverso il decreto ministeriale di cui all'articolo 53 del codice stesso, uno specifico percorso di inserimento delle ONG all'interno del RUNTS, che le differenze rispetto alla più vasta platea di soggetti

che aspirano all'acquisizione della qualifica di ETS.

In conclusione, pertanto, se le ONG sono già in possesso della qualifica di ODV, di APS o di ONLUS (e, come tali, da considerare ETS nel periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del codice) potranno usufruire del regime alleggerito di adeguamento statutario configurato nell'articolo 101, comma 2 del codice. Le ONG prive di una di dette qualifiche non potranno, nel medesimo periodo transitorio, essere considerate ETS e, qualora intendano acquisire tale qualifica, dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni. Al momento dell'operatività del RUNTS, per le ONG in possesso della qualifica di ODV o APS si applicherà il sopra descritto articolo 54 del codice; per le ONG iscritte all'anagrafe delle ONLUS dovrà essere previsto nell'emanando decreto ministeriale recante la disciplina di dettaglio sul funzionamento del RUNTS (ex articolo 53 del codice) un peculiare percorso di inserimento all'interno del RUNTS. Infine, lo stesso decreto recherà la normazione dedicata alle restanti ONG, per effetto della previsione dell'articolo 89, comma 9 del codice.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"